



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 87 – 04 FEBBRAIO 2026

Riunione del 28 Gennaio 2026

59.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **MASSA Stefano** n.q. di Presidente p.t. della S. S. ASD CUTROFIANO VOLLEY
- S. S. **ASD CUTROFIANO VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

MASSA Stefano, n.q. di Presidente pro-tempore della società Asd Cutrofiano Volley (cod. 15.076.0582), per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Asd Cutrofiano Volley, dopo aver tesserato l'atleta G. S. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma di € 2.100,00= dovuta in favore del sodalizio A.S.D. Pallavolo Civitavecchia (cod. 12.060.0037) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dell'atleta G. S. dal vincolo tesserativo dal sodalizio A.S.D. Pallavolo Civitavecchia nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 18 novembre 2025 ritualmente notificato;

ASD CUTROFIANO VOLLEY (cod. 15.076.0582), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Massa Stefano, per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Asd Cutrofiano Volley, dopo aver tesserato l'atleta G. S. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente



al versamento della somma di € 2.100,00= dovuta in favore del sodalizio A.S.D. Pallavolo Civitavecchia (cod. 12.060.0037) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dell'atleta G. S. dal vincolo tesserativo dal sodalizio A.S.D. Pallavolo Civitavecchia nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 18 novembre 2025 ritualmente notificato.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 7/11/2025 con il quale il sodalizio ASD Pallavolo Civitavecchia segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD Cutrofiano Volley, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta S. G. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota del 17 Novembre 2025 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 2.100,00 – la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 28/1/2026.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Fulvia Finotti, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Per i prevenuti nessuno compariva né si costituiva.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato.

I prevenuti non hanno ritenuto svolgere alcuna difesa né hanno fornito prova in ordine ad un eventuale (seppur intempestivo) pagamento del premio di compensazione in questione.

In tal modo argomentando, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura che appaiono essere conformi ad una prassi consolidata per casi simili a quello che ci occupa.



PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Massa Stefano, n.q. di Presidente p.t. della ASD CUTROFIANO VOLLEY per mesi tre e la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) a carico della ASD CUTROFIANO VOLLEY in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 02 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Febbraio 2026